



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DOCUMENTO PRELIMINARE
ELEMENTI TECNICI A SUPPORTO DELLA
VARIANTE 2018
AL PIANO DEL PARCO

*Art. 27 DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg
Art.li 42, 43 e 44 L.P. 23 maggio 2007, n. 11)*

Comitato di Gestione, delibera n. 9 del 4 maggio 2018

aprile 2018



Il capo Ufficio Tecnico-
Ambientale
ing. Massimo Corradi

Il tecnico
dott. Matteo Viviani

Il direttore
dott. Cristiano Trotter

1. PREMESSA	4
2. LE RAGIONI DELLA VARIANTE	5
3. ELEMENTI TECNICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE ALLA CARTOGRAFICA DEL PIANO DEL PARCO	6
Riferimenti normativi	6
Richiesta	7
Motivazioni a supporto della richiesta	9
Sintesi degli elementi tecnici e valutazioni a supporto della variante alla cartografica del Piano del Parco	10
4. ELEMENTI TECNICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	12
Riferimenti normativi	12
Sintesi degli elementi tecnici e valutazioni a supporto della variante alle Norme di Attuazione del Piano del Parco	14

1. PREMESSA

Il presente documento ha validità di Documento preliminare previsto dall'Art. 27 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

Titolo III
Il piano del parco
Capo I
Adozione e approvazione del piano del parco
Art. 27
Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione del piano del parco o delle sue revisioni, il comitato di gestione predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire, nonché dei principali aspetti ambientali necessari per la redazione del rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 6 della legge urbanistica provinciale e lo deposita presso la sede dell'ente parco.

2. Successivamente al deposito il documento preliminare è comunicato, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici, ai comuni, alle comunità nonché all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali territorialmente interessati, i quali entro quarantacinque giorni dal ricevimento possono far pervenire all'ente parco osservazioni e proposte.

3. L'ente parco, al fine di garantire la partecipazione e la concertazione, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge provinciale, organizza una o più riunioni pubbliche, alle quali possono partecipare i rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali e di ricerca interessati, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, dei proprietari forestali interessati, delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, degli ordini e dei collegi professionali interessati, nonché delle associazioni portatrici d'interessi diffusi. La data della riunione è pubblicata all'albo dei comuni e delle comunità territorialmente interessati nei venti giorni precedenti la data della riunione medesima. Entro venti giorni successivi la data della riunione i soggetti sopra indicati possono presentare proposte, osservazioni e richieste scritte e motivate sul documento preliminare, anche sulla base di quanto illustrato nella riunione stessa.

Ai sensi dell'articolo citato, il Parco assume il procedimento e gli adempimenti previsti e sopra riportati con la specifica che il Documento preliminare prevede l'illustrazione dei principali aspetti ambientali necessari per la redazione del rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica previsto per i procedimenti di nuova redazione del Piano del Parco o di revisione generale.

L'attuale contesto in uno scenario di adeguamento dello stesso Regolamento per il funzionamento dei parchi naturali in Provincia di Trento, da spunto all'Ente per decidere di formulare il presente documento anche nell'ambito di un procedimento di Variante tecnica; pertanto, gli aspetti ambientali relativi alla rendicontazione ambientale ed urbanistica, non assumono rilievo sostanziale e comunque verranno dettagliati nei documenti a supporto del procedimento di variante vero e proprio come disciplinato dall'Art.32 del citato regolamento.

2. LE RAGIONI DELLA VARIANTE

Nel corso del 2017 sono emersi elementi ed istanze che hanno indotto la direzione e la Giunta del Parco a valutare l'opportunità di approntare una variante tecnica al Piano del Parco attraverso modifiche ai documenti:

- Cartografia;
- Norme di Attuazione.

Gli elementi sono:

- Richiesta del Comune di Sella Giudicarie, con nota del 9 gennaio 2018 al Parco naturale Adamello Brenta di ampliamento dei confini dell'area protetta su una porzione del loro territorio in Val di Breguzzo, ed in particolare su aree del Comune Catastale di Bondo e Comune Catastale di Breguzzo II.
- Adeguamento alle modifiche normative sopravvenute, sia in ambito urbanistico che ambientale. – Ad esempio la nuova normativa provinciale urbanistica L.P. n. 15/2015, a seguito delle modifiche apportate con L.P. n. 3. del 16 giugno 2017, prevede che in occasione della prima variante tecnica successiva alla data della sua pubblicazione, gli strumenti di pianificazione territoriale devono adeguare le previsioni in materia;
- Adeguamento agli strumenti urbanistici sovraordinati – Piano Urbanistico Provinciale e Piani Territoriali delle Comunità di Valle;
- Necessità/opportunità di elaborare una modifica alle Norme di Attuazione a seguito di alcune riflessioni che gli organi amministrativi e la parte tecnica e gestionale hanno evidenziato; tale riflessioni hanno riguardato sia riferimenti specifici che la struttura generale del loro impianto.

A tale scopo la Giunta esecutiva del Parco, nella seduta del 29 gennaio 2018, ha incaricato l'Ufficio Tecnico Ambientale di redigere il presente documento al fine di riscontrare gli elementi tecnici a supporto della previsione di variante tecnica al Piano del Parco in oggetto.

3. ELEMENTI TECNICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE ALLA CARTOGRAFICA DEL PIANO DEL PARCO

Riferimenti normativi

Di seguito vengono riportati i riferimenti agli strumenti normativi di riferimento.

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE Allegato B - NORME DI ATTUAZIONE

... omissis...

Art. 26

Aree a parco naturale

1. Sono aree a parco naturale provinciale i territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti.

2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua i perimetri dei parchi naturali provinciali. Con deliberazione della Giunta provinciale è disposto l'aggiornamento della cartografia del piano urbanistico provinciale a seguito dell'ampliamento dei perimetri dei parchi naturali provinciali esistenti o dell'istituzione di nuovi parchi naturali, ulteriori rispetto a quelli previsti e individuati dal PUP, da parte di leggi provinciali che ne determinino contestualmente il perimetro, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici patti territoriali, in conformità alle norme provinciali in materia.

3. I piani dei parchi naturali provinciali possono precisare il loro perimetro, quando ciò è opportuno, in relazione a limiti fisici evidenti o a limiti amministrativi o catastali, e possono ampliarlo su richiesta dei comuni territorialmente interessati, purché i territori rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni provinciali in materia di aree protette. Con deliberazione della Giunta provinciale sono conseguentemente aggiornate le previsioni della tavola delle reti ecologiche e ambientali.

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

... omissis...

Art. 35

Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali

1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per l'individuazione e per l'istituzione delle aree protette provinciali, assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità e dei comuni territorialmente interessati.

2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale provinciale sono individuate e delimitate dal piano urbanistico provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta con legge provinciale; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III di questo titolo.

2 bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale oppure ai sensi del comma 3 possono essere ampliati su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco. In tal caso si applicano le procedure previste per le varianti al piano del parco.

Richiesta



Il Comune di Sella Giudicarie, con nota n. 3820 del 04/05/2017, ha trasmesso al Parco (protocollo n. 1812 del 05/05/2017) la formale richiesta di ampliamento dei confini del Parco Naturale Adamello Brenta in Val Breguzzo in CC Breguzzo II e CC Bondo, in riferimento all'Art. 35 comma 2bis della L.P.11/2007.


La richiesta sopra citata è stata valutata dalla Giunta del Parco nella seduta del 24/07/2017 ed è emerso che l'area richiesta in ampliamento (114 Ha) era da considerarsi di scarsa incisione nella politica di tutela sostenuta dall'ente Parco e che pertanto il proponente doveva valutare un ampliamento maggiore che andasse ad interessare il più possibile l'area già ricompresa nella "Zona Speciale di Conservazione" ZSC IT 3120166 Re di Castello - Breguzzo.

Successivamente e sulla base delle indicazioni emerse dall'esame preliminare della Giunta esecutiva del Parco, con le note n. 8922/P- del 02/10/2017 e n. 11006/P del 30/11/2017, il Comune di Sella Giudicarie ha trasmesso al Parco una nuova richiesta di ampliamento dei confini dell'area protetta al fine di raggiungere una maggior armonizzazione con i confini della ZSC IT 3120166 Re di Castello - Breguzzo, esterna al Parco.

Con successiva nota n. 222 del 09/01/2018 a firma del Sindaco Sig. Bazzoli Franco, il Comune di Sella Giudicarie ha trasmesso al Parco la Deliberazione del Consiglio Comunale di Sella Giudicarie n. 81 del 18/12/2017 "Adesione alle considerazioni, scelte amministrative e linee di programma del Comune di Sella Giudicarie in merito alla valorizzazione ambientale della Val di Breguzzo" che con voti unanimi e favorevoli condivide e sottoscrive il documento allegato e trasmesso al Parco con nota n. 10555/P del 20/11/2017 "Considerazioni, scelte amministrative e linee di programma del Comune di Sella Giudicarie in merito alla valorizzazione ambientale della Val di Breguzzo" a sostegno e supporto della richiesta di ampliamento dei confini dell'area protette.

Di seguito vengono riportate le cartografie allegate alla richiesta e che illustrano l'area richiesta in ampliamento.





Motivazioni a supporto della richiesta

La richiesta di ampliamento trasmessa al Parco dal Comune di Sella Giudicarie, sottoscritta con Delibera di Consiglio comunale (nota n. 222 del 9/01/2018, prot. PNAB n. 83 del 10/01/2018) è sostenuta da parte dell'Amministrazione comunale con le considerazioni riportate di seguito.

1 INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DEL TRATTO FLUVIALE

Stante l'elevato grado di integrità morfologico-ambientale, la rinaturalizzazione del tratto di torrente che va dalla confluenza dell'Arnò con il Roldone fino al Ponte Pianone, è ritenuta dall'Amministrazione Comunale elemento imprescindibile per sviluppare attorno ad esso tutte quelle iniziative ed attività riconducibili all'ambito naturalistico. In stretta analogia con gli interventi già inseriti nella bozza di progetto di Piano di Gestione Unitario del Parco Fluviale della Sarca, l'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi di rinaturalizzazione del corso d'acqua volti a ripristinare lo sviluppo della fascia perfluviale ed a rimodellare le opere di difesa spondale esistenti nei pressi del ponte in località Dispensa, attribuendo loro un andamento più naturale. L'Amministrazione Comunale intende poi valutare, di concerto con il Servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna della PAT, l'eventuale ripristino della continuità fluviale del torrente, attualmente compromessa dalla presenza di una briglia con salto maggiore di un metro.

Il Piano di Gestione delle reti di Riserve della Sarca ha inoltre previsto i seguenti interventi sul restante corso:

- Mascheramento dell'opera di presa dell'HdE situata in località Dispensa;
- a monte e a valle del ponte Cazza, sono stati programmati interventi di riqualificazione ambientale.

2 UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA SECONDO PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI ALTERNATIVI ALLO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO.

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA TRA IL BREG PARK ED IL PONTE PIANONE

Il Comune di Sella Giudicarie ha affidato specifico incarico tecnico per sviluppare un progetto per la valorizzazione ambientale, storico-culturale, didattica, ittica e turistica della Val di Breguzzo nella zona compresa tra l'area Alpini-Chiesetta (Breg Adventure Park), la località Dipensa e la località Ponte Pianone.

L'incarico è finalizzato alla progettazione di una serie di percorsi naturalistici di tipo sensoriale ed esperienziale, adatti alle famiglie, che vadano a integrare l'offerta turistica esistente in loco. In particolare, l'obiettivo è quello di dare vita ad un'area ricreativa che si inserisca, integri e completi le iniziative presenti o previste nelle zone adiacenti.

Nel dettaglio, il progetto di valorizzazione prevede la realizzazione di:

- un percorso all'aria aperta, "esperienziale" e "per tutti", che congiunge il Breg Park all'area antistante la centrale idroelettrica in loc. Dispensa e prosegue poi verso Ponte Pianone;
- un percorso "sensoriale" che collega il parcheggio adiacente alla centrale idroelettrica (loc. Dipensa) con la casa di proprietà di Dolomiti Energia Holding SpA dando modo di esplorare il tema "acqua";
- una esposizione museale dedicata all'acqua.

AZIONI ED INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLA SARCA

Relativamente al redigendo Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca, l'Amministrazione Comunale ha presentato le proprie proposte e osservazioni tendenti a valorizzare gli aspetti ambientali, storico-culturali, didattici, ittici e turistici dell'area sottesa nel tratto fluviale in questione (vedi nota del Comune di Sella Giudicarie Prot. N. 2491 dd. 20.03.2017).

3 AMPLIAMENTO DEI CONFINI DEL PARCO

Il Comune di Sella Giudicarie, ispirandosi ai principi normativi previsti dall'art. 1 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), che tratta delle finalità del "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e che evidenzia gli obiettivi per la stabilità fisica ed ecologica del territorio, degli ecosistemi montani e la conservazione della biodiversità, intende perseguire:

- la valorizzazione della funzione culturale e turistico-ricreativa, legata alla fruizione degli ecosistemi forestali e montani da parte dell'uomo;
- la realizzazione degli interventi che assicurino, accanto alle finalità di valorizzazione, sicurezza e salvaguardia ambientale, anche un'adeguata ed equilibrata considerazione delle esigenze di sviluppo economico, sociale, turistico e ricreativo espresse dalle comunità locali.

Perseguendo tali intenzioni e finalità, in riferimento a quanto previsto e dal già citato art. 35 della stessa legge in merito alla possibilità di richiesta da parte dei comuni per l'ampliamento dei perimetri dei parchi naturali provinciali, il Comune di Sella Giudicarie ha formalmente chiesto l'ampliamento del confine del Parco e ritiene che le finalità per la richiesta di ampliamento siano coerenti con le finalità delle aree protette provinciali.

4 ADEGUAMENTO DEL PRG ALLE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE

Il Comune di Sella Giudicarie ha affidato apposito incarico per l'adeguamento della pianificazione urbanistica alle nuove linee programmatiche nonché alle esigenze di uniformare le diverse cartografie dei quattro ex Comuni ad una nuova cartografia del Comune di Sella Giudicarie. A tal fine verrà affrontata per prima la fase riguardante la pianificazione ambientale, che necessariamente dovrà considerare in generale l'ambito della Val di Breguzzo ed in particolare il territorio della parte medio-alta della Valle stessa, connessa ai progetti di sviluppo e di valorizzazione ambientale, storico-culturale, didattica e turistica, citati ai precedenti punti.

Sintesi degli elementi tecnici e valutazioni a supporto della variante alla cartografica del Piano del Parco

In riferimento ai criteri che l'attuale normativa di riferimento individua per sostenere una richiesta di ampliamento dei confini di un Parco naturale provinciale (Art. 35 comma 2bis della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11), è necessario verificare che le previsioni della richiesta del Comune di Sella Giudicarie rispettino la continuità territoriale tra l'area protetta attuale e la porzione in ampliamento, e la coerenza con le finalità del parco.

CONTINUITÀ TERRITORIALE

In merito al principio della continuità territoriale, sotto un profilo strettamente tecnico, si può ritenere che l'area proposta in ampliamento sia in continuità territoriale in ragione dell'adiacenza completa con l'attuale confine dell'area protetta e, oltre a ricomprendere la porzione di Valle di Trivena oggetto delle istanze e previsioni avanzate dall'Amministrazione

comunale, concretizza la volontà di giungere ad un opportuno raccordo geometrico e geografico con la vicina porzione di Parco che ricomprende la Valbona su Comune amministrativo di Tione di Trento e che rappresenta una marcata estroflessione territoriale.

In questo modo si eliminano le criticità derivanti dall'esistenza di una porzione di area protetta, territorialmente estroflessa dal corpo principale del Parco, e di fatto confinante su tre lati principali da area non protetta, ottimizzando la possibilità di programmazione e l'applicazione delle misure gestionali e conservazionali.

COERENZA CON LE FINALITÀ DEL PARCO

Le proposte di interventi, opere, progetti e misure per la valorizzazione ambientale, storico-culturale, didattica, ittica, turistica e rinaturalizzazione fluviale espresse dalle note del Comune a supporto della richiesta di ampliamento dei confini, trovano coerenza con le finalità delle aree protette provinciali, così come enunciato dall'art. 33 della già citata L.P.11/2007 (*assicurare: la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità; l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici; la promozione e la divulgazione dello studio scientifico; l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione; l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica*).

Preme evidenziare come, a parere dello scrivente Ufficio Tecnico Ambientale, **avrebbe trovato sicuramente maggior coerenza ed opportunità** una proposta di ampliamento allargata anche a tutta la Val Arnò, in considerazione dell'estensione della ZSC Re di Castello - Breguzzo e delle sue indubbie valenze ambientali (si pensi solo alla ricchezza geomorfologica dell'area del Passo del Frate).

Si può ritenere tuttavia che la soluzione proposta dal Comune di Sella Giudicarie trovi coerenza con le finalità del Parco enunciate dall'Art. 33 della L.P. 11/07 in quanto l'area proposta in ampliamento al Parco va a comprendere un'estesa superficie (534 Ha) di cui gran parte già inserita in aree Natura 2000 (ZSC Re di Castello - Breguzzo) e quindi di riconosciuto valore ambientale. Oltre a questo va considerata l'eliminazione della discontinuità territoriale derivante dalla porzione riferita al Comune di Tione di Trento, verso una migliore armonizzazione del complesso dell'area Parco.

Anche la scelta di comprendere parte del fondovalle della Valle di Trivena, seppur parzialmente urbanizzata, trova coerenza con le finalità del Parco enunciate dall'Art. 33 della L.P. 11/07, in quanto presenta caratteri ambientali di rilievo, al punto che in parte (principalmente l'alveo del torrente Arno) è ricompreso in "Aree di protezione fluviale (valenza elevata, ambito ecologico e ambito paesaggistico)" come previsti dal PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA' delle Giudicarie - Piano Stralcio Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed aree agricole di pregio.

In questo modo viene migliorata ed aumentata la continuità territoriale a beneficio anche della più organica applicazione delle misure di gestione e di conservazione previste dal Piano del Parco, trovando maggiori garanzie di raggiungimento degli obiettivi e finalità sopra riportati.

4. ELEMENTI TECNICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

Riferimenti normativi

Ai fini dell'adeguamento normativo vengono riportati i seguenti riferimenti:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio

... omissis...

Art. 41

Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.

2. Il piano del parco tiene luogo dei PRG limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei parchi naturali provinciali. A tal fine, relativamente a tali porzioni, il piano del parco contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista da questa legge come contenuto dei PRG. Questa documentazione urbanistica è sottoposta all'esame della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per verificare la coerenza del piano del parco con il PUP e con i piani territoriali delle comunità interessate, se approvati.

3. omissis

4. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

Art. 44

Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica

1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.

1 bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti.

2. I comuni e gli enti parco adeguano i PRG e i piani parco al PTC, entro il termine stabilito dal PTC, con le modalità previste dal comma 1.

Art. 120

Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di

questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali.

2. Le disposizioni del PTC, del PRG, dei piani dei parchi naturali provinciali in contrasto con le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee ad essere applicate direttamente in quanto non necessitano di una disciplina attuativa o di un adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, secondo quanto previsto dagli articoli 121, 122 e 123.

3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75.

4. Le previsioni del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali non disapplicate ai sensi del comma 2 sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la disciplina attuativa di questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni transitorie di questa legge. Analogamente, i regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'articolo 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento è un atto obbligatorio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/'15

... omissis...

Art. 100

Infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, oltre alla realizzazione delle opere relative al sistema piste-impianti, sono sempre consentite nelle aree sciabili del PUP le seguenti infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali:

- ... omissis...

Art. 101

Attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse nelle aree sciabili le seguenti attrezzature e funzioni:

- ... omissis...

Piano del Parco NORME DI ATTUAZIONE

Approvazione Giunta provinciale - Delibera n. 2115 del 5 dicembre 2014

... omissis...

ART. 2 – EFFETTI DEL PIANO

- 2.1. Le prescrizioni del PdP sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del Parco attività direttamente o indirettamente disciplinate dalle presenti norme.
- 2.2. Il PdP entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione da parte della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2.3. Il PdP ha efficacia a tempo indeterminato.
- 2.4. È sempre ammessa la presentazione di varianti parziali per la correzione o l'aggiornamento di aspetti di settore, mentre una revisione generale del PdP è prevista entro 10 anni dalla stessa data, con l'eventuale predisposizione di un'apposita variante-

quadro. Eventuali modifiche inerenti la zonizzazione e la programmazione territoriale dovranno essere proposte d'intesa con i Comuni o altri Enti a carattere amministrativo territorialmente interessati.

Sintesi degli elementi tecnici e valutazioni a supporto della variante alle Norme di Attuazione del Piano del Parco

Nel corso di questa legislatura la Giunta esecutiva del Parco ha raccolto alcune istanze e considerazioni relative ad elementi puntuali delle Norme di Attuazione e le ha sottoposte alla direzione dell'Ente ed all'Ufficio Tecnico Ambientale.

La stessa Giunta ha evidenziato come per certi aspetti il Piano del Parco risulti concettualmente datato e non in grado di stare al passo con le esigenze della società locale, pertanto ha manifestato la necessità di valutare alcune modifiche, in grado di renderlo uno strumento più dinamico nell'ottica di favorire uno sviluppo sostenibile ed una fruizione responsabile del territorio, senza perdere di vista il principio istituzionale fondamentale di conservazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente.

A tal riguardo, con la deliberazione n. 1 del 16/01/2017, la Giunta esecutiva ha individuato un gruppo di lavoro ristretto per la stesura delle linee guida e degli indirizzi per nuovi processi di variante o revisione del Piano del Parco composto da seguenti nominativi:

- ing. Ruben Donati – Assessore del Parco;
- arch. Andrea Lazzaroni – Assessore del Parco;
- ing. Maurizio Caola – membro del Comitato di Gestione;
- ing. Massimo Corradi – Direttore dell'Ufficio Tecnico Ambientale;
- dott. Andrea Mustoni – responsabile del settore Ricerca Scientifica, Didattica ed Educazione Ambientale.

Al fine di coordinare il lavoro di raccolta delle indicazioni e traduzione all'interno dell'articolazione dei documenti del Piano del Parco, alle riunioni del gruppo di lavoro interviene il dott. Matteo Viviani dell'Ufficio Tecnico Ambientale. Inoltre, al fine di verificare la coerenza e valutare tecnicamente le proposte emerse dal gruppo di lavoro, è stato individuato un ulteriore gruppo di lavoro interno all'ente a cui partecipano, oltre ai funzionari già individuati dalla delibera 1/2017, il dott. Pino Oss Cazzador per la parte ambientale ed il geom. Giovanni Maffei per la parte urbanistico-edilizia.

Il gruppo di lavoro ha valutato le puntuali richieste di modifica alle Norme di Attuazione e, al tempo stesso, ha proposto una loro nuova formulazione alla luce degli elementi emersi.

All'interno del gruppo di lavoro è stata inoltre avanzata l'ipotesi di sottoporre ad esame e revisione l'intero quadro normativo del Piano del Parco al fine di renderlo meglio rispondente alle realtà dinamiche del Parco, di aggiornarlo ed adeguarlo alle modifiche normative sopravvenute, agli strumenti urbanistici sovraordinati, nonché di giungere ad un suo snellimento complessivo finalizzato anche ad una più facile applicazione della normativa. Tale procedimento mira inoltre a promuovere il concetto di tutela attiva e concretizzare il principio di valorizzazione ed uso sociale del patrimonio ambientale.

Questa ipotesi di revisione generale, rispetto ad una iniziale previsione di sottoporre la variante tecnica al Comitato di Gestione della primavera 2018, comporta la sua traslazione alla successiva convocazione del Comitato di Gestione prevista per l'autunno 2018.

La Giunta esecutiva nella seduta del 29 gennaio 2018 ha deciso di accogliere tale proposta.

Strembo, 20 aprile 2018

Il capo Ufficio Tecnico-
Ambientale
ing. Massimo Corradi

Il tecnico
dott. Matteo Viviani

Il direttore
dott. Cristiano Trotter